

PROVINCIA DI FROSINONE
Settore Agricoltura e Sviluppo Sostenibile

Oggetto: Concessione di derivazione di acque pubbliche dal fiume Sacco nel Comune di Sgurgola per uso idroelettrico assentita alla soc.I.E.S.S.R.L. Determinazione n.2010/4042 del 11/11/2010

Visto il R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

visto il R.D. 14 agosto 1920 n.1285 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”;

visto il D.M. 16 dicembre 1923 “Norme per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a corredo di domande per grandi e piccole derivazioni d’acqua”;

visto il D.Lgs. 12 luglio 1993, n.275 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”;

visto il D.P.R. 18 febbraio 1999, n.238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994 n.36”;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”;

vista la L.R. 11 dicembre 1998, n.53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183”;

visto il Piano di Tutela delle Acque (PTAR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 27 settembre 2007 n.42;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata da L.n.15 del 11/02/2005;

visto lo Statuto provinciale;

visto il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;



Premesso che:


Con istanza del 07/09/2009, acquisita agli atti di questo Ente con prot. 82434 del 07/09/2009 e successive integrazioni, l'ing. Citter Edoardo in qualità di legale rappresentante della ditta I.E.S. S.R.L. con sede legale in via Cristoforo Colombo, 17 - 25128 Brescia, ha presentato Domanda di Nuova Concessione, per la derivazione di acqua pubblica dal fiume Sacco in località Valle della Mola per uso idroelettrico;

detta pratica è stata inoltrata all'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno per il parere, prescritto ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, e che con nota prot. 107 dell'8 gennaio 2010, acquisita agli atti di questo Ente con prot.n.11024 del 25 gennaio 2010, tale parere è stato espresso in senso favorevole, con prescrizioni.

L'avviso di avvenuta presentazione dell'istanza è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale parte II n.53 del 06/05/2010 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Parte III n.19 del 21/05/2010 e che nei 30 giorni successivi la data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, non sono pervenute domande in concorrenza con quella in oggetto.

con Determina Dirigenziale del Settore Sviluppo Sostenibile, Difesa del Suolo, Risorse Idriche n° 2010/2246 del 12 luglio 2010 avente per oggetto: "Domanda di Concessione per la derivazione di Acque pubbliche della soc.I.E.S. Srl per uso idroelettrico dal fiume Sacco nel Comune di Sgurgola (FR) – Ammissione ad istruttoria", tale domanda è stata ammessa ad istruttoria;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge ai sensi del Testo Unico 11 dicembre 1933, n.1775 e s.m.i, dal Settore Agricoltura e Sviluppo



Sostenibile, Servizio Sviluppo Sostenibile e Risorse Idriche, Ufficio Risorse Idriche, durante la quale non sono state presentate opposizioni di sorta scritte o verbali;

Vista la Relazione Finale di Istruttoria a firma del Dr.Giovanni Ruffini e dell'ing.Mario Fossataro;

Ritenuto che nulla osta all'accoglimento di detta istanza.

DETERMINA

Di concedere, salvo i diritti di terzi, alla società I.E.S. S.R.L. di derivare massimi 23.000 l/s e medi 8.000 l/s dal fiume sacco in località Valle della Mola in Comune di Sgurgola per produrre, con salto di 8,1 m, la potenza nominale di Kw 635,29.

La concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) dalla data del presente atto ed è subordinata alla stretta osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare di Concessione Repertorio n° 128205/2010.

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa al Segretario Generale che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, inserendo la stessa nella raccolta in copia presso la Segreteria, come previsto dall'art. 29 del vigente regolamento o nell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

II DIRIGENTE
(Dr.Giovanni RUFFINI)



ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

n.128205 del 10 novembre 2010

Omissis

Art. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE; LUOGHI DI CAP-
TAZIONE E RESTITUZIONE

La quantità d'acqua derivata ad uso idroelettrico dal Fiume Sacco in Comune di Sgurgola località Valle della Mola, rimane fissata in misura non superiore a complessivi moduli massimi 230 (pari a l/s 23.000), e moduli medi annui 80 (pari a l/s 8.000) con salto nominale di 8,1 mt (quota di sfioro all'opera di presa 163,4 m.s.l.m., quota di restituzione 155,3 m.s.l.m.), per una potenza nominale pari a 635,29 kW. Le opere di trasporto, di sfruttamento e restituzione dell'acqua ricadono in Comune di Sgurgola. Il periodo di utilizzo è dell'intero anno.

Omissis

Art. 4

REGOLAZIONE DELLA PORTATA – STRUMENTI D MISURA

Affinché la portata di concessione non possa essere superiore e non entri nella derivazione, sin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore di quella concessa, il concessionario dovrà installare, e mantenere in regolare stato di funzionamento, nei tempi e secondo le modalità previste al comma 3 dell'art. 95 del D.Lgs. n° 152/06, idonei dispositivi per la misurazione delle portate prelevate e di quelle fluenti a monte dell'opera di presa. Il monitoraggio delle portate deve avvenire secondo specifiche tecniche e modalità stabilite dal competente "Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale" (D.G.R.L.n.222 del 25/02/2005).

I dati del monitoraggio devono essere trasmessi all'Autorità concedente e alla Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Area



2A/12 - Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale - via Monzambano, 10
- 00185 Roma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 275/1993 ed all'Autorità di
Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno Viale Lincoln 081100 Caserta.

Tutte le spese per la progettazione, l'acquisto, la posa, la manutenzione e
l'esercizio degli apparecchi e mezzi di misura in genere sono totalmente a
carico del concessionario.

Su richiesta dell'Amministrazione, il concessionario è tenuto a trasmettere i
dati relativi alla produzione idroelettrica.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di imporre, a suo
insindacabile giudizio, altre particolari opere e modifiche che si rendessero
necessarie per la disciplina delle utenze, nonché di ridurre la quantità di acqua
concessa in funzione di una eventuale diminuzione di acqua disponibile.

Il personale dell'Amministrazione concedente potrà accedere in qualsiasi
momento alle opere di presa e restituzione per accertare l'osservanza delle
norme del presente atto.


Omissis

Art.7

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della ditta concessionaria l'esecuzione e la manutenzione di
tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e
simili, sia per le difese del suolo, della proprietà e del buon regime delle acque
sotterranee/superficiali in dipendenza della concessa derivazione, tanto se la
necessità delle dette opere si riconosca prima della determina provinciale di
concessione, quanto se venga accertata in seguito.

La ditta concessionaria si obbliga poi a consentire in ogni tempo l'accesso nei
fondi ai Funzionari della Regione Lazio, dell'Amministrazione Provinciale di
Frosinone, della Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione
Civile Area 2A/12 - Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale d e



dell'ARDIS per gli accertamenti che potranno essere effettuati.

La ditta si impegna a sottoscrivere eventuali fogli di condizioni, disciplinari tecnici ed al rispetto delle prescrizioni che dovessero essere stabilite dai competenti uffici Provinciali ed altri Enti con propri pareri, autorizzazioni, concessioni di superfici demaniali e nulla osta rilasciati successivamente alla presente concessione nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. 387/2003, con particolare riferimento a quanto sarà indicato nell'autorizzazione ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523/1904, per gli aspetti legati alla modifica del profilo idraulico del corso d'acqua prodotto dalla traversa, nonché per la finalità di verifica della sicurezza idraulica dell'edificio della centrale idroelettrica rispetto alle quote delle piene.

Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori dei terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Omissis

Art. 12

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, con le successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene, la sicurezza pubblica, l'inquinamento delle acque (decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006).

IL DIRIGENTE

(Dr. Giovanni RUFFINI)

C103862 (A pagamento).

